

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto. Atto n. 48 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178

RISOLUZIONI:

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	168
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VI</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	169
Sull'ordine dei lavori	173
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla XIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	173
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 dicembre 2008. — Presidenza
del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture
e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto.**Atto n. 48.**

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Francesco PROIETTI COSIMI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (atto n. 48),

considerato che:

le modifiche relative al Capo I del decreto legislativo n. 286 del 2005 rafforzano la certezza giuridica e la trasparenza dei contratti di trasporto, prevedendo altresì una opportuna disciplina sanzionatoria in relazione alle violazioni delle disposizioni introdotte in materia di istituzione della scheda di trasporto;

le modifiche relative al Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005 semplificano le procedure concernenti la formazione per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, prevedendo la frequenza di corsi iniziali di formazione accelerati;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° marzo 2005, n. 32, con cui si attribuisce al Governo la facoltà di adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

il termine per l'esercizio della delega di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005, limitatamente ai decreti legislativi adottati per la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto, vale a dire al decreto legislativo n. 286 del 2005, è stato differito al 31 dicembre 2008 dall'articolo 22-*septies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

il decreto legislativo n. 286 del 2005 ha dato attuazione, per quanto concerne le disposizioni di cui al Capo I, alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 32 del 2005, e, per quanto concerne le disposizioni di cui al Capo II, alla delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) relativamente al recepimento della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

si può peraltro ritenere che la previsione dell'adozione di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 286, di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005, si riferisca non soltanto alla parte del decreto legislativo che è stata inizialmente adottata in attuazione della delega di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge n. 32 del 2005, ma al decreto legislativo n. 286 nella sua interezza;

a tal fine occorre tener conto che la legge n. 32 del 2005, reca, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, anche il riferimento all'introduzione di una normativa di coordinamento con i principi della direttiva 2003/59/CE (lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2)

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur dichiarandosi sostanzialmente d'accordo con i contenuti del provvedimento, esprime tuttavia perplessità sulla formu-

lazione del parere, in ordine al fatto che da tale formulazione sembra che la Commissione intenda esprimere una propria interpretazione riguardo al rispetto dei termini della delega, mentre a suo avviso bisognerebbe dichiarare espressamente che il decreto è emanato in base alla delega di cui al comma 4, dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005, il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008. Invita pertanto il relatore a riformulare il penultimo capoverso della premessa della proposta di parere in tal senso ovvero a sopprimere tale capoverso, in quanto si ritiene implicita il rispetto dei termini della delega.

Mario LOVELLI (PD), ribadisce la condivisione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia che ci si trova di fronte ad una scadenza urgente e che questo provvedimento segue una serie di altri interventi normativi sul settore, fondati su un processo di concertazione, che trova concordi le associazioni di categoria. Riguardo ai rilievi posti dal deputato Misiti, ribadisce che la Commissione ha svolto un approfondimento sulla questione che rende la proposta di parere ampiamente condivisibile.

Angelo COMPAGNON (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sullo schema di decreto legislativo e ritiene, in linea con quanto emerso dal dibattito, che questo provvedimento dia una risposta necessaria a questioni evidenziate dalle associazioni del settore.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nel dibattito che si è tenuto nella seduta di ieri è stata sollevata la questione dei termini delle deleghe in base alle quali è stato emanato lo schema di decreto legislativo. Sottolinea che la Commissione ha deciso di rinviare la discussione alla seduta odierna per avere modo di compiere un approfondimento al riguardo, al fine di accertare che non vi siano elementi che impediscano o invalidino l'adozione di un provvedimento che, come ricordato, è ampiamente condiviso dal settore. Ritiene

pertanto opportuno che sia mantenuta anche questa parte della premessa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame, che interviene, con due anni di ritardo, a sanare situazioni di grave disagio per gli operatori del settore, dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda la formulazione della premessa della proposta di parere.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) insiste sulla propria richiesta di una riformulazione della proposta di parere.

Silvia VELO, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per valutare la possibilità di una riformulazione della proposta di parere.

La seduta sospesa alle 10.40 è ripesa alle 10.45.

Francesco PROIETTI COSIMI, *relatore*, riformula la proposta di parere, in modo da tener conto delle osservazioni poste dal collega Misiti (*vedi allegato 1*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) concorda con la riformulazione della proposta di parere.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta del relatore, come riformulata.

Silvia VELO (PD) pone in votazione la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.50.

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria.

(Seguito discussione e rinvio).

Mario LOVELLI (PD) dichiara la condivisione personale e del proprio gruppo sui contenuti della risoluzione. Sottolinea che la risoluzione in discussione riguarda questioni che interessano vaste porzioni di territorio e fasce di popolazioni deboli, quali i pendolari. Prende atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo sull'alta velocità che interessa la linea Milano Bologna. In riferimento alle tratte Torino-Genova-Ventimiglia e Torino-Genova-Roma, sulle quali preannuncia di voler presentare un'interrogazione, evidenzia che con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale queste direttrici subiranno un depotenziamento, essendo previsto il trasferimento di un certo numero di treni sulla linea lenta. La realizzazione dell'alta velocità, pertanto, costringerà gran parte dei passeggeri a confluire nelle poche grandi stazioni servite da questo sistema. Sottolinea, altresì, che con la nuova programmazione non sarà più possibile arrivare a Roma da Torino nella fascia intermedia della giornata e che questo costituisce una grave penalizzazione dell'area torinese. Ricorda che parallelamente Trenitalia ha deciso di sopprimere quattro linee *Intercity* che collegano Torino e Genova. In conclusione ritiene che anche le problematiche richiamate nel proprio intervento debbano essere affrontate dalla Commissione nell'ambito della discussione della risoluzione, per quanto non direttamente rife-

ribili ai contenuti della risoluzione medesima.

Angelo COMPAGNON (UdC) dichiara, a nome proprio e del proprio gruppo, di esprimere parere favorevole sulla risoluzione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara di condividere i contenuti della risoluzione.

Silvia VELO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sulla risoluzione, eventualmente anche proponendo la riformulazione di una o più parti dell'atto di indirizzo. Ricorda altresì che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene di non poter accogliere integralmente la risoluzione, in quanto reca impegni economici e finanziari non previsti. Ricorda che nel decreto-legge n. 185 del 2008 sono presenti stanziamenti per 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzati al trasporto pubblico e propone, pertanto, di affrontare la discussione sui temi posti dalla risoluzione nell'ambito della discussione del decreto-legge, attualmente all'esame della Camera, o comunque di differirne l'esame successivamente alla definitiva approvazione del decreto-legge medesimo.

Franco CECCUZZI (PD) ritiene che il tema oggetto dell'audizione non perderà di attualità nel prossimo futuro, ma anzi sarà aggravato dall'entrata in vigore del nuovo orario invernale, dal quale sia gli utenti sia gli amministratori subiranno gravi svantaggi. Segnala altresì il rischio che lo spostamento dei treni relativi alle tratte oggetto dell'audizione sulla linea lenta preluderà ad una loro soppressione. Ritiene quindi di poter accogliere la proposta di riprendere la discussione in un momento

successivo. Al tempo stesso segnala alla presidenza l'opportunità che la Commissione svolga audizioni sia delle associazioni dei pendolari sia della società RFI.

Silvia VELO, *presidente*, osserva che, in relazione al calendario dei lavori della Commissione, si può valutare la possibilità di effettuare le attività conoscitive proposte dal deputato Ceccuzzi. Contestualmente invita il Governo a verificare se sia possibile procedere ad una riformulazione della risoluzione, eventualmente anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 185 del 2005.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si dichiara disponibile a verificare la possibilità di procedere ad una riformulazione della risoluzione.

Mario LOVELLI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che l'attività conoscitiva richiesta dal collega Ceccuzzi potrebbe essere utile anche in relazione alla discussione della risoluzione da lui presentata concernente i collegamenti Genova-Milano e Genova-Torino, di cui auspica un tempestivo avvio.

Silvia VELO (PD) rinvia alle decisioni dell'ufficio di presidenza, previsto per domani, i tempi di avvio della discussione sulla risoluzione segnalata dal collega Lovelli. Rinvia quindi il seguito della discussione sulla risoluzione in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 11.

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, rileva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni V e VI sul decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Ricorda che il decreto legge contiene un'ampia serie di misure, volte a fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla grave fase di recessione economica, effetti che colpiscono le imprese e il mondo della produzione, determinando pesanti ricadute sulle famiglie e sui soggetti più deboli. Ricorda che le disposizioni di specifica competenza della IX Commissione riguardano le tariffe autostradali (articolo 2, commi 2-7) il trasporto ferroviario (articolo 25) e la privatizzazione di Tirrenia S.p.A. (articolo 26).

Passando all'illustrazione delle disposizioni citate, ricorda che: l'articolo 2, al comma 2, prevede la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli incrementi tariffari autostradali relativi all'anno 2009; ricorda che resta ferma la validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti e che gli aumenti saranno poi applicati a decorrere dal 1° maggio 2009; l'articolo 2, comma 3 prevede che, entro il 30 aprile 2009, con apposito DPCM, siano approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, senza incidere sul contenuto delle vigenti convenzioni autostradali; l'articolo 2 comma 4 prevede, sempre fino al 30 aprile 2009, anche la sospensione della riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di

pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006). A tale ultimo proposito ricorda che tale comma ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade e che i conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade. Rileva ancora che l'articolo 2, comma 5, introduce una norma volta a consentire alle società concessionarie, ove ne facciano richiesta, di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio; segnala che secondo tale norma, la formula del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio verrebbe basata, da un lato, su di una percentuale fissa dell'inflazione reale, per l'intera durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti effettuati e, dall'altro, sulle componenti relative alla specifica copertura degli investimenti; l'articolo 2, comma 6 provvede a modificare l'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, che ha ridisegnato l'articolazione delle funzioni dell'ANAS, quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali; ricorda che le modifiche recate da tale comma prevedono l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nel comma 84, nonché quella dei commi 87 e 88; segnala che viene inoltre modificato il comma 89, che reca la procedura per l'approvazione delle variazioni tariffarie e che la nuova versione del comma 89 comporta una semplificazione della disciplina, che si esplica in un accorpamento – e in una riduzione dei termini previsti per le varie fasi dell'*iter* – delle due procedure previste dal testo previgente per l'approvazione delle variazioni tariffarie annuali. Infine ricorda che il comma 7 prevede la modifica della lettera b) del comma 5 dell'articolo 11

della legge n. 498 del 1992, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto legge n. 262 del 2006. Al riguardo ricorda che il comma 85 succitato ha novellato il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, elencando, tra gli obblighi cui sono soggette le società concessionarie autostradali, anche quello di «mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture». Segnala quindi che la modifica in esame attribuisce l'individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale che le concessionarie devono garantire, non più ad un decreto interministeriale, ma alle convenzioni.

Quanto alle disposizioni relative al trasporto ferroviario, di cui all'articolo 25 del decreto-legge ricorda che: il comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse; il comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. Segnala che l'effettiva erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei predetti contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficientamento e razionalizzazione e che tali criteri dovranno assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Rileva inoltre che la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento ai precedenti finanziamenti per Ferrovie dello Stato, ricorda che, in relazione all'esercizio 2008, il decreto legge n. 60 del 2008 ha autorizzato una spesa di 80 milioni di euro per il 2008, da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A., al fine di garantire la prosecuzione dei servizi di trasporto, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio. Segnala inoltre che l'articolo 63, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008 ha disposto un'autorizzazione di spesa di 300 milioni di euro per il 2008, per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Riguardo al comma 3, rileva che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 25, mediante la riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e che la riduzione viene operata a valere sulla quota delle risorse del Fondo destinata alla realizzazione di infrastrutture, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ricorda infine che il comma 4 prevede che la società Ferrovie dello Stato S.p.A. presenti al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione annuale sull'attuazione dei commi 1 e 2; segnala che viene precisato che gli investimenti realizzati mediante il Fondo istituito dal comma 1 dovranno rispettare la percentuale del 15 per cento per il nord e dell'85 per cento per il sud del Paese e che tale ripartizione corrisponde a quella prevista in via generale per gli interventi finanziati dal citato Fondo per le aree sotto utilizzate. In ultimo rileva che il comma 5 dispone infine che le somme recuperate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge in esame – concernente l'attuazione di una decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi – vengano assegnate ad un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

Passando all'illustrazione dell'articolo 26, evidenzia che: il comma 1, autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione della società

Tirrenia di navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e consentire la stipula della nuova Convenzione, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali; a tale riguardo informa che lo stanziamento di tale somma viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni; il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria necessaria a fronte dell'impegno di spesa pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, cui si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate; il comma 3, lett. a), modificando l'articolo 57 del decreto legge n. 112 del 2008, posticipa al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore della previsione normativa in virtù della quale funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata; il comma 3, lettera b) prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del suddetto articolo 57. A tale riguardo ricorda che tali commi prevedevano: il trasferimento gratuito alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia, su richiesta delle stesse, della partecipazione detenuta da Tirrenia S.p.A. nelle società Caremar, Saremar, Toremar, Siremar; la possibilità per le regioni, sussistendo comprovate esigenze economiche, sociali, ambientali, di affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate. Con riferimento alla privatizzazione di Tirrenia, ricorda che la IX Commissione ha espresso il 3 dicembre scorso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio recante i criteri di privatizzazione della società.

Fra le altre norme contenute nel decreto legge, segnala la disposizione di natura fiscale recata dall'articolo 31. Il comma 1 di tale articolo, sopprimendo il n. 123-*ter* della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, dispone, con decorrenza 2009, l'applicazione dell'aliquota

ordinaria IVA (20 per cento) in luogo dell'aliquota ridotta 10 per cento, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. Richiama la relazione illustrativa al provvedimento, secondo la quale il mancato adeguamento agli sviluppi tecnologici e di mercato del testo del n. 123-ter pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi similari, e, considerato che l'applicazione dell'aliquota ridotta in luogo di quella ordinaria rappresenta una facoltà concessa dalla disciplina europea ai singoli Stati membri, la norma in esame rende omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione collocandoli tutti tra le operazioni soggette ad IVA 20 per cento.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) si sofferma su alcune delle previsioni del decreto-legge che ritiene particolarmente rilevanti. In primo luogo sottolinea che il finanziamento che il decreto legge prevede a favore di Ferrovie dello Stato contraddice il principio affermato anche in sede europea di far pagare il costo del biglietto dei mezzi di trasporto a chi li utilizza. Evidenzia che in questo modo il costo del trasporto ferroviario grava su tutti i cittadini, e quindi anche sui meno abbienti, e non sui reali utilizzatori. Ricorda, a tale proposito, che l'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato, ascoltato in audizione presso la Commissione, ha rilevato che il costo dei biglietti in Italia è inferiore a quello degli altri Paesi europei. Rileva altresì l'opportunità che il Governo abbia un quadro generale dello sviluppo del trasporto ferroviario, piuttosto che delegare queste competenze a Ferrovie dello Stato. Per quanto riguarda la modalità di copertura finanziaria del decreto, solleva forti perplessità sul ripetuto ricorso al Fondo per le aree sottoutilizzate, osservando piuttosto che le risorse dovrebbero essere recuperate dalla lotta all'evasione fiscale. Per quanto concerne la tassazione ai fini IVA dei servizi televisivi in

forma codificata, ritiene che l'adeguamento all'aliquota del venti per cento avrebbe dovuto essere effettuato in modo graduale, non essendo intervenuto alcun fatto di rilievo che giustifichi la repentinità di tale adeguamento. Ricorda, a tale proposito, che la misura di agevolazione prevista originariamente era stata introdotta come incentivo alla diffusione della tecnologia digitale e sottolinea la necessità di continuare in una politica di incentivi che riguardi i programmi trasmessi sia attraverso il satellitare sia attraverso la tecnologia digitale terrestre.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ricorda che l'aumento dell'IVA recato dalla disposizione in esame corrisponde a poco più di tre euro al mese.

Mario LOVELLI (PD) ribadisce preliminarmente che le modalità di discussione da parte della Commissione di provvedimenti importanti come il decreto legge all'esame della Commissione sono del tutto inadeguate rispetto ad eventuali approfondimenti che si rendano necessari. Rileva che i tempi di discussione previsti impediscono al Parlamento di approfondire i contenuti del decreto e di poter intervenire per modificarlo, tanto più che i tempi prospettati preludono alla posizione della questione di fiducia. Nel ricordare la rilevanza finanziaria del decreto, che sembra sarà ulteriormente ampliata, evidenzia che si tratta di un provvedimento gestito dal Governo, piuttosto che definito dal Parlamento. Nel merito rileva che l'intervento sulle tariffe comporta un blocco e un successivo adeguamento automatico, che può avere effetti assai pesanti. Riguardo ai finanziamenti per le ferrovie, osserva che il Fondo per le aree sottoutilizzate è destinato all'85 per cento alle regioni del centro sud e al 15 per cento alle regioni meridionali e che questo confligge con quanto previsto nel contratto di programma con Ferrovie dello Stato, che prevede investimenti concentrati per lo più sulle regioni del centro e del nord Italia. A tal fine evidenzia la necessità di un chiarimento da parte del Governo. Rileva

altresì che l'introduzione dell'alta velocità sta creando molteplici difficoltà al Paese, sia in termini di mancato servizio ferroviario in molti territori sia in relazione all'aumento dei prezzi dei biglietti per le tratte servite dall'alta velocità.

Per quanto riguarda la modifica dell'IVA per i servizi televisivi codificati, ritiene che la questione non debba essere posta sull'entità della tassazione, che, stando a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, risulta assai esigua, ma sul fatto che qualsiasi intervento si faccia in materia televisiva sottolinea l'esistenza di un conflitto di interessi che investe il Presidente del Consiglio.

Evidenzia infine le disposizioni relative al ruolo di Cassa depositi e prestiti, le cui risorse sono alimentate dal risparmio postale. A tale proposito dubita che la Cassa possa servire come banca dello Stato, mentre si è pressoché esaurita la funzione propria dell'istituto di finanziare gli investimenti degli enti locali. Rileva inoltre l'esigenza di mantenere le garanzie sul risparmio postale. Relativamente al finanziamento della legge obiettivo, ritiene che il Ministro Matteoli debba riferire alla Commissione, per valutare come il programma sarà realizzato.

Angelo COMPAGNON (UdC) lamenta che spesso le audizioni si svolgono in tempi assai compressi e rileva l'opportunità che le audizioni chieste dal collega Lovelli possano svolgersi in tempi adeguati; evidenzia altresì l'opportunità che nell'ambito delle audizioni che la Commissione dovrebbe programmare sia inclusa anche quella del commissario straordinario Fantozzi. Quanto alla disposizione relativa ai pedaggi autostradali rileva che, pur essendo formulata in modo tale da non penalizzare troppo l'utenza, tuttavia la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli incrementi tariffari autostradali relativi all'anno 2009 è di fatto smentita dalla previsione di cui al comma 5, che consente alle società concessionarie, di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio nel caso ne facciano richiesta. Ricorda inoltre che re-

centemente sono state approvate misure favorevoli ai concessionari autostradali e sottolinea in particolare l'importanza che il Parlamento sia a conoscenza dei contenuti del piano industriale delle società concessionarie, in ragione del fatto che esso contiene il programma delle opere volte a mettere in sicurezza la rete autostradale, finanziate attraverso le tariffe autostradali.

Silvia VELO, *presidente*, ritiene che in sede di Ufficio di presidenza si potrà valutare la possibilità che la Commissione svolga un'audizione del commissario straordinario di Alitalia.

Sull'ordine dei lavori.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) evidenzia la situazione tragica in cui versano i dipendenti di Alitalia. A tale proposito chiede al rappresentante del Governo se è a conoscenza del fatto che ieri due lavoratori, che erano stati licenziati, si sono suicidati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene sconvolgente la notizia fornita dall'onorevole Misiti. Al tempo stesso ribadisce che il Governo non sta sottovalutando la situazione di crisi che si sta verificando, ma sta impegnandosi per permettere un rapido rilancio della compagnia.

Silvia VELO, *presidente*, esprime, a nome proprio e della Commissione, sconcerto e cordoglio rispetto alla notizia data dal collega Misiti e ribadisce l'impegno della Commissione a seguire l'evoluzione della vicenda che riguarda la compagnia.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione agricoltura un parere sul decreto legge n. 171/2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, già approvato con modifiche dal Senato.

Fra le disposizioni contenute nel decreto, segnala quella di cui all'articolo 4-*quater* – introdotto dal Senato – volto a semplificare la normativa relativa al trasporto dei rifiuti agricoli. Sottolinea che con tale norma – che appare prevalentemente riconducibile a competenze delle Commissioni VIII e XIII – si prevede, attraverso l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 193 del decreto legge n. 152/2006, che le disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione che accompagna i rifiuti trasportati da enti o imprese previsto dal comma 1 dello stesso articolo 193, non si applichino al trasporto di rifiuti da attività agricole e agro-industriali – « rifiuti speciali » ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera a) – a condizione che il trasporto: sia effettuato dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario e sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione; riguardi modiche quantità, vale a dire che tali rifiuti non devono superare i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Evidenzia che l'altra semplificazione prevista dall'articolo 4-*quater* riguarda l'esenzione dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per coloro che trasportano i propri rifiuti, come definiti dallo stesso comma 8, a condizione che il trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Fra le altre norme contenute nel decreto, ricorda in particolare: le modifiche alla normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari; la proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009 delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 67/1988, per i datori di

lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate; la proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 del termine per l'utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata, assegnato agli operatori nel 2008; l'erogazione di un contributo straordinario nell'importo massimo di 5.600.000 euro all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); la modifica alla composizione dei consigli di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, con riduzione del numero dei consiglieri.

In conclusione, considerato che il decreto non contiene norme direttamente riconducibili a materie di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) osserva che le disposizioni sul trasporto di rifiuti, di cui sottolinea l'importanza, riguardano la competenza della Commissione trasporti. Non ritiene pertanto corretta l'affermazione del relatore secondo cui il decreto in esame non contiene norme direttamente riconducibili a materie di competenza della Commissione.

Piero TESTONI, *relatore*, ribadisce che la disposizione è prevalentemente riconducibile alle competenze della VIII e della XIII Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che la disposizione si riferisce all'Albo nazionale dei gestori ambientali, che si occupa anche del trasporto di rifiuti. Condividendo quanto detto dall'onorevole Misiti in ordine all'importanza del trasporto dei rifiuti, si dichiara disponibile ad un approfondimento successivo su tale tema.

Silvia VELO, *presidente*, condivide il giudizio del relatore per cui le disposizioni

relative al trasporto di rifiuti derivanti da attività agricole investono in via prevalente i profili di competenza delle Commissioni ambiente e agricoltura. Ritiene pertanto corretta la proposta di nulla osta del relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene che il parere della Commissione dovrebbe segnalare l'esigenza che le modalità di trasporto dei rifiuti agricoli siano svolte in modo da preservare l'ambiente dall'inquinamento. Ribadisce che a suo giudizio non risulta corretto affermare, come ha fatto il relatore, che le disposizioni del decreto-legge non sono direttamente riconducibili a materie di competenza della Commissione.

Silvia VELO, *presidente*, precisa che eventuali condizioni e osservazioni inserite nel parere della Commissione devono riferirsi specificamente alle disposizioni contenute nel provvedimento sul quale il parere è espresso.

Piero TESTONI, *relatore*, nel confermare le considerazioni svolte nella propria relazione introduttiva, invita la Commissione ad affrontare in una sede diversa la questione del trasporto dei rifiuti nel suo complesso.

Silvia VELO, *presidente*, pone in votazione la proposta di nulla osta del relatore.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO, *presidente e relatore* in sostituzione del relatore, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione affari esteri sul disegno di legge C 1931, recante ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, e la Repubblica di Tagikistan.

Evidenzia che l'accordo, concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e l'ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto hanno ad oggetto, oltre che forme di collaborazione economica e commerciale, anche aspetti più propriamente politici, e comportano pertanto la ratifica da parte dei singoli Stati membri. Ricorda che accordi di questo tipo sono stati conclusi con gli altri Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti) e che l'Italia ha già provveduto ai relativi provvedimenti di ratifica. Evidenzia che l'accordo di partenariato con il Tagikistan, come indicato nel preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato, e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani. Illustrando il contenuto del provvedimento, rileva che l'accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale; gli obiettivi del partenariato, esplicitati dall'articolo 1, consistono nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 richiamano espressamente il rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.

Per quanto si riferisce alle materie di interesse della IX Commissione, segnala le disposizioni relative ai servizi di trasporto, evidenziando che l'Accordo stabilisce che per i trasporti marittimi troverà applica-

zione il principio del libero accesso al mercato internazionale in tutti gli aspetti dell'attività. Per i servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo, nell'Accordo si fa rinvio a successivi, specifici protocolli per la fissazione delle condizioni di accesso alla liberalizzazione.

Ricorda che restano comunque in vigore alcuni limiti generali ai regimi di liberalizzazione dei servizi, i quali non potranno essere più favorevoli di quanto previsto, in ambito WTO, dall'Accordo generale sul commercio e i servizi.

Segnala infine che l'accordo prevede l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica — compatibilmente con l'ambiente e con l'eliminazione della povertà — in molteplici settori, fra i quali rientrano il settore dei trasporti, e relative infrastrutture, e quello delle comunicazioni postali ed elettroniche.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attra-

verso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte quindi che, in considerazione dell'impossibilità a raggiungere la Commissione da parte dell'assessore alle infrastrutture, politiche per la mobilità e i trasporti della regione Umbria, che avrebbe dovuto riferire sul tema dell'audizione per conto della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno acquisire il documento scritto predisposto dalla Conferenza medesima, che sarà messo a disposizione di tutti i membri della Commissione.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabio REFRIGERI, *sindaco di Poggio Mirteto* e Potito AISCONI *consulente ANCI in materia di diritto e tecnica della circolazione stradale*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro MONTAGNOLI (LNP).

Fabio REFRIGERI, *sindaco di Poggio Mirteto* e Potito AISCONI *consulente ANCI in materia di diritto e tecnica della circolazione stradale*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Ezio PALUZZI, *assessore alle politiche della sicurezza della provincia di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Alessandro MONTAGNOLI (LNP), al quale replica Ezio PALUZZI, *assessore alle politiche della sicurezza della provincia di Roma*.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia l'UPI per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina
in materia di autotrasporto (Atto n. 48).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (atto n. 48),

considerato che:

le modifiche relative al Capo I del decreto legislativo n. 286 del 2005 rafforzano la certezza giuridica e la trasparenza dei contratti di trasporto, prevedendo altresì una opportuna disciplina sanzionatoria in relazione alle violazioni delle disposizioni introdotte in materia di istituzione della scheda di trasporto;

le modifiche relative al Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005 semplificano le procedure concernenti la formazione per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, prevedendo la frequenza di corsi iniziali di formazione accelerati;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° marzo 2005, n. 32, con cui si attribuisce al Governo la facoltà di adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo;

il termine per l'esercizio della delega di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005, limitatamente ai

decreti legislativi adottati per la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto, vale a dire al decreto legislativo n. 286 del 2005, è stato differito al 31 dicembre 2008 dall'articolo 22-*septies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

il decreto legislativo n. 286 del 2005 ha dato attuazione, per quanto concerne le disposizioni di cui al Capo I, alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 32 del 2005, e, per quanto concerne le disposizioni di cui al Capo II, alla delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) relativamente al recepimento della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

la previsione dell'adozione di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 286, di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005, deve intendersi riferita non soltanto alla parte del decreto legislativo che è stata inizialmente adottata in attuazione della delega di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge n. 32 del 2005, ma al decreto legislativo n. 286 nella sua interezza;

a tal fine occorre tener conto che la legge n. 32 del 2005, reca, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, anche il riferimento all'introduzione di una normativa di coordinamento con i principi della direttiva 2003/59/CE (lettera *d* del comma 1 dell'articolo 2)

esprime

PARERE FAVOREVOLE